

**DELIBERAZIONE 22 FEBBRAIO 2022**  
**67/2022/R/EEL**

**DISPOSIZIONI SULL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2021, IN RELAZIONE ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE BRINDISI SUD**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1193<sup>a</sup> riunione del 22 febbraio 2022

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2020, 295/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 295/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 520/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 520/2021/R/eel);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE) del 31 gennaio 2020, prot. Autorità 3578, del 3 febbraio 2020 (di seguito: prima comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 19 maggio 2020, prot. Autorità 15939, di pari data;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 4 giugno 2020, prot. Autorità 17454, di pari data;

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 27 settembre 2021, prot. Autorità 35840, del 28 settembre 2021 (di seguito: seconda comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 26 ottobre 2021, prot. Autorità 39842, di pari data (di seguito: terza comunicazione Enel Produzione).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
  - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
  - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
- il comma 65.30.2 stabilisce, tra l'altro, che detti acconti possono essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ENEL PRODUZIONE si è impegnata, in caso di ammissione dell'impianto Brindisi Sud al regime di reintegrazione per l'anno 2021, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo annuale non superiore a quello indicato nella prima comunicazione Enel Produzione (di seguito: Impegno);
- con la deliberazione 295/2020/R/eel, l'Autorità, accogliendo l'istanza e l'Impegno proposti da ENEL PRODUZIONE, ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Brindisi Sud per l'anno 2021;
- con la seconda comunicazione Enel Produzione, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2021, in relazione, tra l'altro, all'impianto Brindisi Sud;

- l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2021 per l'impianto Brindisi Sud con la deliberazione 520/2021/R/eel;
- con la terza comunicazione Enel Produzione, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento di un ulteriore acconto del Corrispettivo riferito ai mesi di luglio e agosto dell'anno 2021, in relazione, tra l'altro, all'impianto Brindisi Sud;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; con riferimento all'istanza di cui alla terza comunicazione Enel Produzione, le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto Brindisi Sud, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, titolare dell'impianto essenziale Brindisi Sud ammesso alla reintegrazione dei costi, Terna riconosca a detto utente un acconto del Corrispettivo per i mesi di luglio e agosto 2021;
- stabilire che, per i mesi di luglio e agosto 2021, sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo pari a quanto richiesto da ENEL PRODUZIONE con la terza comunicazione omonima, così da tenere conto del vincolo al riconoscimento dei costi fissi rappresentato da un sesto dell'importo massimo - volontariamente indicato dall'utente nella prima comunicazione Enel - dei costi fissi annui riconoscibili ai fini della determinazione del Corrispettivo per l'anno 2021;
- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2021

**DELIBERA**

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Brindisi Sud, l'acconto del Corrispettivo per i mesi di luglio e agosto 2021, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 marzo 2022;

3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

22 febbraio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*